

**DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015  
156/2015/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A., IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ, SULL'IMPIANTO ALIMENTATO A BIOGAS DI TRIVIGNANO UDINESE (UD), DELLA SOCIETÀ VOLTEO ENERGIE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 aprile 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" e, in particolare, l'articolo 4.3 del sopra citato Protocollo;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09 (di seguito: deliberazione GOP 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata il 7 ottobre 2004 (di seguito: convenzione del 7 ottobre 2004), ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 9/1991, tra l'allora Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a. (attualmente Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a., di seguito: il GSE) e la società ICQ Holding S.p.a., all'epoca avente sede legale in via Civitavecchia 1, 00198 Roma (RM), con riferimento a un impianto alimentato con biogas da discarica sito nel comune di Trivignano Udinese (UD) (di seguito: l'impianto);
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata il 14 aprile 2008 (di seguito: convenzione 14 aprile 2008), ai sensi dell'articolo 22, comma

- 4, della legge n. 9 del 1991, tra l'allora Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (attuale GSE) e la società Biopower S.p.a., con sede legale in via G. Bensi, 20152 Milano (MI), con riferimento a un impianto alimentato con biogas da discarica sito nel comune di Trivignano Udinese (UD);
- la lettera del Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.a. in data 27 febbraio 2009 (prot. GSE n. P20090016150), indirizzata alla società Biopower S.p.a., con la quale viene accolta la richiesta formulata dalla medesima società di disdire la convenzione di cessione riferita al secondo impianto con decorrenza dall'1 marzo 2009;
  - il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della società Volteo Energie S.p.a., con sede legale in via G. Bensi 12/3, 20152 Milano (MI), (di seguito: Volteo o parte), titolare dell'impianto a seguito del sopralluogo effettuato nei giorni 27 e 28 marzo 2014;
  - il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo in data 26 gennaio 2015 e ricevuto dal GSE il 2 febbraio 2015 (prot. GSE n. A20150023672);
  - la documentazione trasmessa dalla parte al GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
  - la nota finale del GSE in data 16 febbraio 2015, trasmessa alla parte, alla ICQ Holding S.p.a., alla Daneco Impianti S.p.a. e all'Autorità per i seguiti di competenza (prot. GSE n. P20150011388, prot. Autorità n. 5825/A del 17 febbraio 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità con la deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, ha rinnovato, per il triennio 2013 – 2015, l'avvalimento del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- nei giorni 27 e 28 marzo 2014 si è svolta la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso di ispezione notificato dal GSE alla parte in data 19 marzo 2014 (prot. GSE/P20140034761);
- la verifica, di cui al precedente alinea, era finalizzata ad accertare tramite sopralluogo, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92;

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con riferimento alla convenzione del 7 ottobre 2004 e al relativo impianto, i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente

provvedimento, evidenziano che, ai fini di quanto previsto dal provvedimento Cip 6/92:

- nella titolarità della sopra citata convenzione, la società Daneco Gestione Impianti Srl, successivamente divenuta Daneco S.p.a., con sede legale in via G. Bensi 12/3, 20152 Milano, è succeduta alla ICQ Holding S.p.a. dall'ottobre 2005 a seguito di una operazione di cessione di ramo d'azienda; con operazione analoga dall'1 gennaio 2007, la suddetta titolarità è passata alla società Biopower S.p.a., la cui ragione sociale è mutata in Bioelektra S.p.a. dal 30 aprile 2009; infine, dall'1 gennaio 2012, la società Bioelektra S.p.a. è stata fusa per incorporazione nella società Volteo Energie S.p.a.;
- in alcuni dei periodi oggetto di accertamento e, segnatamente, nei mesi da maggio a dicembre 2004, nei mesi di gennaio, maggio, agosto e settembre dell'anno 2005 e nei mesi da aprile a ottobre dell'anno 2006, è stata incentivata una quantità di energia superiore a quella massima incentivabile dell'impianto, data dal prodotto della potenza netta convenzionata per le ore del mese;
- negli anni dal 2004 al 2013 una quota parte dell'energia elettrica necessaria per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto non è stata prelevata da quella prodotta dall'impianto stesso, ma dalla rete pubblica, con conseguente incremento delle quantità di energia immesse in rete;
- la quota parte dell'energia elettrica, necessaria per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto, prelevata dalla rete pubblica, è stata determinata da parte del Nucleo ispettivo moltiplicando la relativa potenza assorbita, calcolata in base alle informazioni fornite dal produttore, per le ore di funzionamento dell'impianto;
- in alcuni mesi l'impianto ha immesso in rete quantità di energia eccedenti la potenza convenzionata; tali eccedenze avrebbero potuto alimentare i servizi ausiliari senza comportare la riduzione delle quantità di energia incentivate. Pertanto è necessario che il GSE verifichi, tramite le curve di immissione di energia, se la cessione di eccedenze ha coperto in tutto o in parte i consumi di energia dei servizi ausiliari prelevati dalla rete.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- le analisi condotte successivamente al sopralluogo hanno evidenziato anche che l'impianto, oggetto della convenzione stipulata il 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra il febbraio 2008 e il dicembre 2012, ha funzionato immettendo energia elettrica nella rete nel medesimo punto di immissione utilizzato dall'impianto oggetto della convenzione del 7 ottobre 2004 e che, dunque, tale immissione si è avuta anche dopo la disdetta, da parte della Biopower S.p.a., successivamente divenuta Bioelektra S.p.a. e fusa per incorporazione in Volteo Energie S.p.a., della convenzione di cessione, avvenuta con effetti dall'1 marzo 2009;

- ripartendo l'energia immessa in rete sulla base delle produzioni lorde dei due impianti utilizzando il medesimo punto di connessione alla rete pubblica, il Nucleo ispettivo ha determinato le quantità di energia che sono state immesse in rete da parte dell'impianto di cui al precedente alinea e in particolare quelle relative al periodo successivo alla disdetta della convenzione di cessione e oggetto di incentivazione;
- le quantità di energia di cui al precedente alinea, immesse in rete dopo la disdetta della convenzione, non potevano essere oggetto di incentivazione ai sensi del provvedimento Cip 6/92.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento a entrambe le fattispecie sopra riportate l'erogazione di incentivi non spettanti determina un indebito beneficio per le società che hanno percepito le incentivazioni, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dai clienti finali del servizio elettrico;
- l'aggravio di cui al precedente alinea sia da determinare convenzionalmente applicando annualmente ai quantitativi di energia incentivati in eccesso la differenza tra il prezzo di cessione corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e quanto ricavato dal GSE per la vendita dei medesimi quantitativi di energia;
- sia necessario che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1, e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti con riferimento agli anni oggetto di accertamento;
- i recuperi amministrativi di cui al precedente alinea debbano avvenire nei confronti dei soggetti che nei vari periodi oggetto di accertamento, si sono succeduti nella titolarità delle convenzioni stipulate il 7 ottobre 2004 e il 14 aprile 2008 e che hanno beneficiato delle incentivazioni ovvero nei confronti dei soggetti che, a seguito di operazioni societarie, siano subentrati nella titolarità delle convenzioni assumendo conseguentemente i diritti e gli obblighi connessi

**DELIBERA**

1. di approvare il documento *“Relazione degli uffici della DOVC al Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., in avalimento da parte dell'Autorità ai sensi della deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di Trivignano Udinese (UD), della società Volteo Energie*

- S.p.a.*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che:
    - la Cassa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1.1 e dall’articolo 7, comma 7.1, dell’Allegato A alla deliberazione GOP 64/09, operi il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, con riferimento agli anni oggetto di accertamento, determinati convenzionalmente applicando annualmente ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, la differenza tra il prezzo di cessione corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del provvedimento Cip 6/92, e il costo sostenuto dalla parte per l’acquisto dei medesimi quantitativi di energia;
    - nella determinazione delle quantità di energia incentivate in eccesso il Gestore dei servizi energetici dovrà tenere in considerazione le quantità di energia cedute come eccedenze;
    - i recuperi amministrativi operati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico dovranno avvenire nei confronti dei soggetti che nei vari periodi oggetto di accertamento si sono succeduti nella titolarità delle convenzioni stipulate il 7 ottobre 2004 e il 14 aprile 2008 e che hanno beneficiato delle incentivazioni ovvero nei confronti dei soggetti che, a seguito di operazioni societarie, siano subentrati nella titolarità delle convenzioni assumendo conseguentemente i diritti e gli obblighi connessi;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla società ICQ Holding S.p.a., con sede legale in via Salaria 226, 00198 Roma, Daneco S.p.a., con sede legale in via G. Bensi 12/5, 20152 Milano, Volteo Energie S.p.a., con sede legale in Via G. Bensi 12/3, 20152 Milano (MI);
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
  5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell’Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

9 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*